

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 762 del 14/04/2026 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2026/802 del 13/04/2026

**Struttura proponente:** SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER BENEFICIARI DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE CENTRO 1 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALTO RENO TERME - PER GLI EVENTI DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1

**Firmatario:** MARCO SILVAGNI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del procedimento:** Federica Borgognoni

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE

Visti:

- la l.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
  - l’art. 32 bis “*Agenzia regionale per il lavoro*”, inserito dall’art. 54 della l.r. n. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il co. 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
  - l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
  - l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il d.m. 11 gennaio 2018, n. 4 attuativo dell’art. 2, d.lgs. n. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare
  - l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il d.m. 10 aprile 2018, n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la nota del Direttore Generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1 avete ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;
- il d.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- il d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:
  - l’art. 3 co. 1, in merito all’attribuzione delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
  - l’art. 3, co. 4 riportante “*ogni riferimento all’ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto*”;

- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024.
- il Decreto direttoriale 14 novembre 2024, n. 409 che dispone la ricostituzione del Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto direttoriale 14 novembre 2024, n. 410 che stabilisce l’implementazione di un flusso dati in interoperabilità per le domande NASPI e DISCOLL trasmesse tramite SIISL;
- il d.m. 21 novembre 2024, n. 174 riportante le modalità attuative, per l’iscrizione percettori Naspi e Dis-Coll sulla piattaforma SIISL ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60 conv. con mod. dalla l. 4 luglio 2024, n. 95;
- il Decreto direttoriale 13 febbraio 2025, n. 38 di nomina dei componenti del Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità 22 maggio 2025, n. 1 che approva il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi, le Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, il Modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato ed i Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato.*
- la nota del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del 29 settembre 2025, Prot. n. 336668, con la quale sono state fornite indicazioni operative su come registrare gli eventi di condizionalità a seguito all’introduzione del nuovo flusso NASPI e DIS-COLL;

Dato atto che per l’attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASPI e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:

- i Centri per l’Impiego verificano la condizione di percettore di NASPI o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l’interrogazione della Banca Dati Percettori dell’INPS per l’effettiva percezione;
- i Centri per l’Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER);
- i Centri per l’Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASPI o DIS-COLL con le modalità previste dal Comitato per i ricorsi di condizionalità;
- i Centri per l’Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASPI o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
  - verifica della presenza fisica della persona all’appuntamento se si svolge presso il Centro per l’Impiego;
  - verifica in video-chiamata e sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato con credenziali SPID sul portale Lavoro Per Te se l’appuntamento si svolge a distanza con il Centro per l’Impiego;
  - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
- i Centri per l’Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASPI o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4.3.2016 prot. 39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;
- i Centri per l’Impiego registrano sul SILER, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati, le informazioni inerenti agli eventi di condizionalità tra cui:
  - Centro per l’Impiego che trasmette l’informazione;
  - tipologia di evento di condizionalità (tra quelli previsti dalla tabella predisposta da ANPAL);
  - codice fiscale del percettore di NASPI o DIS-COLL;
  - codice fiscale dell’operatore che trasmette l’informazione;
  - codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL);
  - data della domanda di sostegno al reddito;
  - data dell’evento di condizionalità;
  - eventuali note.

Dato atto che secondo quanto disposto all'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015:

- co. 7 lettere a) e b): la mancata presentazione o partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito, al verificarsi del secondo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del terzo evento, la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera c): la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito e, al verificarsi del secondo evento, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera d): la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 9: nei casi di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano trascorsi due mesi;
- co. 10: *“il Centro per l’Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate”*.

Preso atto del parere pervenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 25/11/2025.0422154.E, in risposta al quesito prot. 0282258.U del 06/09/2023 dell’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna in merito alla richiesta di chiarimenti per l’applicazione della decadenza dallo stato di disoccupazione, che ha fornito le valutazioni di competenza ministeriale, con particolare riferimento:

- all’effetto del provvedimento di decadenza *ex nunc* dello stato di disoccupazione a decorrere dalla data dell’evento che ha provocato la sanzione (non di revoca *ex tunc* dello stato di disoccupazione);
- al periodo di sospensione della Naspi/ DIS-COLL disposta da INPS per specifici eventi (quale ad esempio l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro), durante il quale il lavoratore non è soggetto ai meccanismi della condizionalità di cui artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 150/15;

Ritenuto:

- che l’attuazione del co. 10 dell’art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento del dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro competente per area territoriale;
- che dalla lettura dell’art. 21, co. 7, si evinca che solo quando il beneficiario è percettore di Naspi/DIS-COLL è soggetto ai meccanismi della condizionalità, con la conseguenza che, qualora il beneficiario sia in una condizione di “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è soggetto a condizionalità;
- che nella banca dati percettori dell’INPS, il cui accesso è consentito ai Centri per l’Impiego, la condizione di “percettore” o di soggetto in “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è sempre aggiornata con la conseguenza dell’impossibilità per i Centri per l’Impiego di individuare l’effettivo numero di eventi sanzionatori, salvo un riscontro da parte di INPS sulla concreta applicazione della sanzione a seguito della comunicazione degli eventi registrati e oggetto di provvedimenti;
- che al fine della corretta individuazione della progressione numerica degli eventi oggetto di sanzione è necessario avere riscontro da parte di INPS sulla motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;
- che, al verificarsi degli eventi per i quali è prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, viene disposta anche, con il presente atto, la decadenza *ex nunc* dallo stato di disoccupazione a decorrere dalla data dell’evento di condizionalità, con la conseguente gestione in banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell’Emilia Romagna), l’aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell’art.13, co.3, d.lgs n.150/2015) e la comunicazione all’utente dell’impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi centro per l’impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione;
- che, nelle more dell’entrata in funzione di una procedura informatizzata, i provvedimenti adottati sono stati trasmessi secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> e dunque mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a [sanzioni.condizionalita@pec.lavoro.gov.it](mailto:sanzioni.condizionalita@pec.lavoro.gov.it) e i medesimi provvedimenti sono stati inviati anche alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza;
- che il Centro per l’Impiego di Alto Reno Terme dal 1° febbraio 2026 trasmetterà i singoli eventi di condizionalità di cui al presente provvedimento attraverso il sistema di cooperazione applicativa SILER/SIISL per i nominativi per i quali nel SILER è presente la notifica della domanda di Naspi/DIS-COLL (flusso SIISL);

- che il provvedimento sarà comunque trasmesso secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> e quindi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a [sanzioni.condizionalita@pec.lavoro.gov.it](mailto:sanzioni.condizionalita@pec.lavoro.gov.it) e alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza, evidenziando nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i nominativi per i quali nel SILER non risulta alcuna notifica di domanda di Naspi/DIS-COLL (assenza di flusso SIISL);
- che, come previsto dall'art. 21, co. 13, d.lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto del presente provvedimento debbano essere versate da INPS per il 50 per cento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna tramite bonifico bancario, su Conto di Tesoreria intestato all'Agenzia Regionale per il Lavoro: UNICREDIT SPA – Filiale BOLOGNA RIZZOLI - Via Rizzoli n. 34 - 40121 Bologna (BO) - IBAN:

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N°CONTO
IT	26	Y	02008	02435	000104407366

Considerato che, in seguito al chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali espresso nella richiamata lettera prot. 0422154.E del 25/11/2025, secondo il quale gli istituti della decadenza dalla Naspi/DIS-COLL e della decadenza dallo stato di disoccupazione hanno contatori separati, è possibile procedere con l'applicazione della decadenza dallo stato di disoccupazione.

Valutato:

- che dal 01 marzo 2026 al 31 marzo 2026 sono stati registrati dal Centro per l'Impiego di Alto Reno Terme, afferente all'Ambito Territoriale Centro 1, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori e/o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati ed alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, i seguenti eventi di condizionalità relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL:

N 9 eventi di tipo <b>X35</b> per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. a)
N 0 eventi di tipo <b>X36</b> per seconda assenza	
N 0 evento <b>X37</b> per terza assenza	
N 5 eventi di tipo <b>X38</b> per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. b)
N 1 eventi di tipo <b>X39</b> per seconda assenza	
N 0 evento <b>X40</b> per terza assenza	
N 1 evento di tipo <b>X33</b> per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. c)
N 0 eventi di tipo <b>X34</b> per seconda assenza	
N 0 eventi di tipo <b>X41</b> per mancata accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di NASpI	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. d)
N 0 eventi di tipo <b>X42</b> per mancata accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di DIS-COLL	

- che l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riporta i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL eccetto i dati identificativi delle persone fisiche contenuti nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- che è necessario procedere a comunicare, tramite pubblicazione al seguente link: <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/bo/applicazione-condizionalita>, ai percettori interessati il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li abbiano riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
- che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti da legge oppure rivolgendosi al "Comitato per i ricorsi di condizionalità" secondo le moda-

lità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-di-condizionalita> entro il termine di 30 giorni:

- dalla pubblicazione del presente provvedimento per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che ha stipulato un patto di servizio con il Centro per l'Impiego attraverso il quale, all'atto della sottoscrizione, è stato informato che i provvedimenti sanzionatori sono pubblicati al link <https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/applicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll>;
- dalla data del ricevimento dell'avviso, con SMS, mail o raccomandata A/R, della comunicazione della pubblicazione del presente provvedimento per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che non ha stipulato un patto di servizio col Centro per l'Impiego;

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “*General Data Protection Regulation*”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
  - n. 1620 del 29 ottobre 2015 “*Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015*”;
  - n. 364 del 11 marzo 2019 “*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*”;
  - n. 1004 del 20 giugno 2022 recante “*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*”;
  - n. 1187 del 16 luglio 2025 avente ad oggetto “*XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001*” e la determinazione dirigenziale n. 1430 del 22 luglio 2025 recante “*Conferimento incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. 1187 del 16/07/2024 - presa d’atto*”;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le “*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna*”;
  - n. 664 del 21 giugno 2018 “*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
  - n. 1277 del 7 dicembre 2018 “*Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019 n. 1553 del 10 dicembre 2019 “Conferimento incarichi dirigenziali presso l’agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1° gennaio 2020*”;
  - n. 1257 del 7 agosto 2020 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali*”;
  - n. 235 del 4 marzo 2021 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*”;
  - n. 1368 del 24 novembre 2021 “*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*”;
  - n. 1256 del 14 ottobre 2022 “*Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018*”;
  - n. 2023 del 22 novembre 2023 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse Umane e Innovazione e Trasformazione Digitale*”;

- n. 1663 del 29 agosto 2024 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio territoriale Centro 1, con decorrenza 1/9/2024”;
- n. 1992 del 29 ottobre 2024 avente ad oggetto “Approvazione Linee guida per l'applicazione della normativa sullo stato di disoccupazione”;
- n. 2387 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Responsabilità di Elevata Qualificazione 2025-2027 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”;
- n. 142 del 30 gennaio 2026 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 - approvazione”;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna n. 553 del 4 aprile 2024 “Approvazione articolazione organizzativa del servizio territoriale Area Centro 1 ambito di Bologna con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative”;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna n. 2410 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del Servizio Territoriale Centro 1 - ambito territoriale di Bologna”;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna n. 2411 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. Della L. n. 241/1990 – Ambito Territoriale Centro 1 Bologna”.

Dato atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l’Impiego di Alto Reno Terme con delega di funzioni dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Federica Borgognoni, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 2410 del 30 dicembre 2024.

Attestato che sia il sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, dott. Marco Silvagni, sia la Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che dal 01 marzo 2026 al 31 marzo 2026 sono stati registrati, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori e/o a seguito di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati ed alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, dal Centro per l’Impiego di Alto Reno Terme afferente all’Ambito Territoriale Centro 1, i seguenti eventi di condizionalità relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL:

N 9 eventi di tipo <b>X35</b> per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. a)
N 0 eventi di tipo <b>X36</b> per seconda assenza	
N 0 evento <b>X37</b> per terza assenza	
N 5 eventi di tipo <b>X38</b> per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. b)
N 1 eventi di tipo <b>X39</b> per seconda assenza	
N 0 evento <b>X40</b> per terza assenza	
N 1 evento di tipo <b>X33</b> per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. c)
N 0 eventi di tipo <b>X34</b> per seconda assenza	
N 0 eventi di tipo <b>X41</b> per mancata accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di NASpI	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. d)
N 0 eventi di tipo <b>X42</b> per mancata accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di DIS-COLL	

2. di dare atto che i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL, individuati dal relativo codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL), sono riportati nell'allegato 1 e compiutamente identificati nella relativa scheda privacy, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di richiedere ad INPS un riscontro sull'effettiva applicazione della sanzione a seguito della comunicazione del presente provvedimento, con indicazione della motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;
4. di disporre, in seguito alla risposta di chiarimento, richiesto al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, lettera prot. 0422154.E del 25/11/2025, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione degli utenti per cui l'evento rientra nelle previsioni di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7: lett. a), n. 3; lett. b) con riferimento al terzo evento; lett. c), n. 2.
5. di trasmettere i singoli eventi di condizionalità di cui al presente provvedimento attraverso il sistema di cooperazione applicativa SIL-ER/SIISL per i nominativi per i quali nel SILER è presente la notifica della domanda di Naspi/DIS-COLL (flusso SIISL);
6. di trasmettere anche tramite PEC, entro 5 giorni dall'adozione, il presente provvedimento alle sedi INPS competenti e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con evidenza nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dei nominativi per i quali nel SILER non risulta alcuna notifica di domanda di Naspi/DIS-COLL (assenza di flusso SIISL);
7. di procedere a comunicare, tramite pubblicazione al seguente link:  
<https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/bo/applicazione-condizionalita>, ai percettori interessati il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li abbiano riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso; di dare atto che avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti da legge oppure rivolgendosi al "Comitato per i ricorsi di condizionalità" secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-di-condizionalita> entro il termine di 30 giorni:
  - dalla pubblicazione del presente provvedimento per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che ha stipulato un patto di servizio con il Centro per l'Impiego attraverso il quale, all'atto della sottoscrizione, è stato informato che i provvedimenti sanzionatori sono pubblicati al link <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/ap-plicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll>;
  - dalla data del ricevimento dell'avviso, con SMS, mail o raccomandata A/R, della comunicazione della pubblicazione del presente provvedimento per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che non ha stipulato un patto di servizio col Centro per l'Impiego;
8. di dare atto che, come previsto dall'art. 21, co. 13, d.lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto del presente provvedimento debbano essere versate da INPS per il 50 per cento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna tramite bonifico bancario, sul Conto di Tesoreria intestato all'Agenzia Regionale per il Lavoro: UNICREDIT SPA – Filiale BOLOGNA RIZZOLI - Via Rizzoli n. 34 - 40121 Bologna (BO) - IBAN:

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
IT	26	Y	02008	02435	000104407366

9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l'Impiego di Alto Reno Terme con delega di funzioni dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Federica Borgognoni, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 2410 del 30 dicembre 2024;
10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE  
Dott. Marco Silvagni

*Firmato digitalmente*


**ELENCO EVENTI CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALTO RENO TERME**

\* In caso di decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione non sarà possibile rilasciare una nuova Dichiarazione di Immediata Disponibilità, presso qualsiasi Centro per l'impiego su tutto il territorio nazionale, per due mesi a decorrere dalla data dell'evento di condizionalità

N.	Protocollo INPS	Data domanda di sostegno al reddito	Data evento condizionalità	Codice evento	Decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione*	N. protocollo convocazione con R/R del Centro per l'Impiego o SMS/ E-MAIL	N. protocollo convocazione con Patto di Servizio del Centro per l'Impiego	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo pec
1	INPS.1391.31/12/2025.0024352	31/12/2025	03/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 29/01/2026 ore 13:06		
2	INPS.1391.22/10/2025.0018751	22/10/2025	04/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 13/01/2026 ore 12:08		
3	INPS.1391.12/01/2026.0000552	12/01/2026	27/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 03/03/2026 ore 14:03		
4	INPS.1391.04/12/2025.0022137	04/12/2025	11/03/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità			Prot. N. 44375 del 06/02/2026	

N.	Protocollo INPS	Data domanda di sostegno al reddito	Data evento condizionalità	Codice evento	Decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione*	N. protocollo convocazione con R/R del Centro per l'Impiego o SMS/ E-MAIL	N. protocollo convocazione con Patto di Servizio del Centro per l'Impiego	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo pec
5	INPS.1301.21/10/2025.0105900	21/10/2025	29/01/2026	X 33 - Prima assenza - Mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva previste nel Patto di servizio, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di una mensilità dell'indennità				Prot n. 0090224.E del 10/03/2026.
6	INPS.1391.22/01/2026.0001512	22/01/2026	13/03/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità				Prot n..0100212.E del 17/03/2026
7	INPS.6800.04/10/2025.0375458	04/10/2025	12/03/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità				Prot. N. 0104392.E del 19/03/2026.
8	INPS.1391.25/07/2025.0012800	25/07/2025	16/03/2026	X 39 - Seconda assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015- Decurtazione di una mensilità dell'indennità				Prot. N. 0104408.E del 19/03/2026.
9	INPS.1391.01/10/2025.0017217	01/10/2025	16/03/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità				Prot. N. .0104434.E del 19/03/2026

N.	Protocollo INPS	Data domanda di sostegno al reddito	Data evento condizionalità	Codice evento	Decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione*	N. protocollo convocazione con R/R del Centro per l'Impiego o SMS/ E-MAIL	N. protocollo convocazione con Patto di Servizio del Centro per l'Impiego	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo pec
10	INPS.1391.15/10/2025.0018317	15/10/2025	24/03/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità				Prot. N.0115596.E del 30/03/2026
11	INPS.1391.06/01/2026.0000180	06/01/2026	27/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 26/02/2026 ore 11:17		
12	INPS.1391.05/01/2026.0000158	05/01/2026	12/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 19/02/2026 ore 16:04		
13	INPS.1391.18/12/2025.0023788	18/12/2025	04/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 03/02/2026 ore 12:23		
14	INPS.1391.17/12/2025.0023731	17/12/2025	05/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 05/02/2026 ore 10:48		

N.	Protocollo INPS	Data domanda di sostegno al reddito	Data evento condizionalità	Codice evento	Decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione*	N. protocollo convocazione con R/R del Centro per l'Impiego o SMS/ E-MAIL	N. protocollo convocazione con Patto di Servizio del Centro per l'Impiego	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo pec
15	INPS.1391.06/11/2025.0020011	06/11/2025	02/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 05/02/2026 ore 16:18		
16	INPS.1391.12/12/2025.0023362	12/12/2025	12/03/2026	X 35 -Prima assenza- Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste all'art. 21, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità		SMS del 10/02/2026 ore 14:36		

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003